



COMUNE DI CAMPOREALE

Prot. n° _____

Ordinanza n. 29 DEL 21.10.2016

Oggetto: "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino della Regione siciliana" in applicazione del decreto del Ministero della salute del 25 novembre 2015; ordinanza di macellazione di ovini appartenenti al Sig. LIPARI GIOVANNI codice aziendale 019PA004

IL SINDACO

VISTA la nota del Servizio Veterinario della ASP di Palermo U.O. di Partinico, prot. 4254/0.0.V del 06.10.2016, con la quale si comunica, a seguito delle prove effettuate in data 06/09/16, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n° 01 ovino/i di proprietà del Sig. LIPARI GIOVANNI, residente in via MILAZZO n. 28 di questo Comune, codice aziendale 019PA004, soggetto al piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

- VISTO Il T.U. LLSS approvato con RD 27/07/1934, n.1265;
- VISTO Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;
- VISTO Il Regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;
- VISTO Il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
- VISTO Il D.D.G. n° 1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Servizio 10 del 26/07/2016; La Legge Nazionale 2 giugno 1988, n. 218; La Legge 23.12.1978, n° 833; Le leggi Regionali n° 30/93 e n.° 33/94 e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; La Legge 23.12.1978, n° 833; Il D.A. n. 13306 del 18/11/1994; La Legge 19.1.2001, n°3; L' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana,

ORDINA

Al Sig. meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

Che l'/gli ovino/i così come di seguito individuato/i portatore/i dell'allele VRQ,:

N° prog.	razza	sexso	data di nascita	marca auricolare	identificativo elettronico	categoria
1	METICCA	M	01/10/15	IT 08200048 14 99	0380082000481499	ARIETE
2						

3						
4						

- deve/ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta.

Per tale operazione, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.

Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario dell'allevamento e il Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo U.O.V. di Partinico

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.L.L.S.S. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60gg, al Tribunale Amministrativo sezione di Palermo (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di polizia verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a:

- Sig. LIPARI GIOVANNI, Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda in causa;
- Servizio Veterinario ASP di Palermo U.O.V. di Partinico;
- Alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale.
- La presente ordinanza si compone di numero 1 pagine, timbrate e siglate.

PAMPONATE LE li 21-10-2016

IL SINDACO



[Handwritten signature]